



“CONSULENZA FISCALE
ADEGUATA PER UNA STRATEGIA
AZIENDALE DI SUCCESSO”



DIRITTO CIVILE E DIRITTO FISCALE IN PERÙ

PRECEDENTI DELLA CODIFICAZIONE E SCOPO :

- Il primo Codice Tributario peruviano fu pubblicato il 17.08.66.
- Precede il primo "Modelo de Código Tributario para América Latina" - CIAT (1967), che promuoveva la codificazione fiscale nella regione. È ispirato: modello OEA/BID, Legge tributaria spagnola, Ordinanza fiscale tedesca.
- Obiettivo:
 - Unificare i criteri applicabili a tutti i tributi che sono stati sparsi nei vari tributi interni.
 - Creare la struttura della norma tributaria.
 - Delimitare i doveri e i diritti del contribuente e i poteri dell'Amministrazione fiscale.

RISULTATI DELLA CODIFICAZIONE:

- La codificazione tributaria esiste in Perù da 55 anni.
- Nonostante la codificazione, il diritto tributario non è autonomo dal diritto civile in quanto è una fonte di diritto frequentemente applicata dai Tribunali.
- La codificazione permette di conoscere quali siano le fonti del diritto, i metodi di interpretazione, i concetti autonomi o propri del diritto tributario: concetto di tributo, obblighi tributari; e, i limiti legali entro i quali l'interpretazione è armonizzata.
- In sintesi, la codificazione consente di avere principi generali, istituzioni e procedure che regolano i rapporti giuridici originati dalle imposte nell'ambito della Legge.

CODICE TRIBUTARIO – TITOLO PRELIMINARE- CONCETTI PROPRI O AUTONOMI

- Il CT ha quattro libri, risultanti relativi al diritto civile:
- Titolo Preliminare:
 - Definizione del Tributo - Norma II Titolo Preliminare
 - Fonti del Diritto Tributario - Norma III e Norma IX
 - Norma IV del Principio di legalità e Riserva di legge.
 - Metodi di interpretazione – Norma VIII e XVI
- Primo Libro - Concetti:
 - Obblighi Tributari, nascita ed estinzione.
 - Definizione di debitore fiscale.
 - Responsabilità fiscale solidale.
 - La prescrizione tributaria.

CODICE TRIBUTARIO – FONTI DIRETTE – NORMA III

- La Norma III del Titolo Preliminare del CT: un elenco esaustivo di fonti, il cui ordine è considerato prelatorio:
 - Le disposizioni costituzionali;
 - I trattati internazionali approvati dal Congresso e ratificati dal presidente della Repubblica;
 - Le leggi tributarie e le norme di rango equivalenti;
 - Leggi organiche o speciali che regolano la creazione di tributi regionali o comunali;
 - Decreti supremi e norme regolamentari;
 - La giurisprudenza;
 - Le risoluzioni di carattere generale emesse dalla Amministrazione Tributaria;
 - La dottrina giuridica.

CODICE TRIBUTARIO – FONTI SUPPLEMENTARI – NORMA IX

- Sono di applicazione supplementare le norme del Codice Civile per dare contenuto a concetti non sviluppati nella normativa fiscale.
- Norma IX del Titolo Preliminare del CT:
 - “in quanto non previsto dal presente Codice o da altre normative fiscali possono essere applicate norme diverse dalla normativa fiscale purché non contrastate o distorte. Inoltre, verranno applicati i Principi di diritto tributario o, in mancanza, i Principi di diritto amministrativo e i Principi generali di diritto”.
- Norma IX del Codice Civile:
 - “le disposizioni del Codice Civile si applicano in maniera supplementare ai rapporti giuridici e alle situazioni regolate da altre leggi, purché non incompatibili con la loro natura.”

CODICE TRIBUTARIO – FONTI SUPPLEMENTARI- TRIBUNALI

- **Corte Suprema - Cassazione N° 280-95-Callao:**
 - “L’articolo IX del Titolo Preliminare del Codice Civile, accettando il ruolo supplementare che gli corrisponde nel nostro ordinamento, prescrive che le sue disposizioni si applichino in maniera supplementare ai rapporti giuridici e alle situazioni regolate da altre leggi, purché non incompatibili con la loro natura”.
- **Risoluzione del Tribunale Fiscale N° 5734-1-2005**
 - “in quanto non previsto dal codice o da altre norme tributarie possono essere applicate norme diverse da quelle tributarie purché non contrastate o distorte, pertanto valgono le disposizioni del Codice Civile, promulgate dal decreto legislativo n. 295”.

CODICE TRIBUTARIO – LIMITI – NORMA IV

- CT - Norma IV: Principio di legalità e Riserva di legge
- Legge del Procedimento Amministrativo Generale: *“le autorità amministrative devono agire nel rispetto della Costituzione, della legge e del diritto.*
- Tribunale Costituzionale *“il principio di legalità nello Stato costituzionale non significa semplicemente l'esecuzione e il rispetto di ciò che una legge stabilisce, ma anche e principalmente la sua compatibilità con l'ordine oggettivo dei principi e dei valori costituzionali; un esame che la pubblica amministrazione deve effettuare applicando criteri di ragionevolezza, razionalità e proporzionalità. (...) L'attività della pubblica amministrazione è volta a tutelare l'interesse generale, ma ciò può essere fatto solo garantendo i diritti e gli interessi di coloro che sono amministrati e soggetti all'ordinamento costituzionale e giuridico in generale”*

CODICE TRIBUTARIO – METODI DI INTERPRETAZIONE– NORMA VIII E XVI

- Norma VIII del Titolo Preliminare del Codice Tributario si segnala:

“Nell'applicazione della normativa fiscale possono essere utilizzati tutti i metodi interpretativi ammessi dal diritto”.

A titolo interpretativo non possono essere istituite imposte, stabilite sanzioni, concesse esenzioni o disposizioni fiscali estese a persone o fattispecie diverse da quelle indicate dalla legge.

- La regola fiscale può essere interpretata applicando tutti i metodi interpretativi ammessi dal diritto, senza stabilire priorità o gerarchia al momento dell'interpretazione.
- I metodi non sono esclusivi, né esiste un metodo che prevale sull'altro, questo causa una certa instabilità nell'interpretazione.

CODICE TRIBUTARIO – METODI DI INTERPRETAZIONE SENZA PRIORITÀ – METODO LETTERALE

- **Il Tribunale Fiscale** - utilizzo di tutti i metodi di interpretazione legale senza che nessuno di questi prevalga sull'altro RTF N° 00136-4-2006, RTF N° 08166-5-2004, RTF N° 00308-7-2009, RTF N° 03925-1-2005.
- **Il Tribunale Costituzionale:** L'interpretazione letterale in alcuni casi può essere insufficiente, affermando: *"quindi, in materia di diritti fondamentali, l'operatore giudiziario non può sostenere le sue decisioni basate esclusivamente su un'interpretazione letterale di uno o più precetti costituzionali, poiché raramente una soluzione, di una controversia in questo area può essere risolta facendo appello a questo criterio interpretativo"*.

METODI DI INTEPRETAZIONE- DIRITTO CIVILE - NORMA VIII E XVI E FRODE DI LEGGE

- La Norma VIII originale non permetteva di contrastare la frode di Legge.
- A partire dalla Norma XVI (2012-2019) si cerca di perseguire quegli atti impropri in cui la causa del contratto appare forzata, svuotata di contenuto, al fine di eludere il pagamento dell'imposta.
- Per accertare la vera natura del fatto imponibile, SUNAT terrà conto degli atti, delle situazioni e dei rapporti economici che sono effettivamente posti in essere, perseguiti o instaurati dai debitori fiscali.
- Quando vengono compiuti atti in frode di legge, SUNAT applicherà la norma che sarebbe corrisposta agli atti usuali o propri, che corrisponde alla natura civile degli atti. Così l'ha intesa il Tribunale Fiscale.

N. VIII – DLEG 816 – LEY 26663	LIR 2013	N. XVI P. 2-5 / 2012 2018 – 2019	D. S. 145-209-EF (06/05/2019)
Simulazione N. VIII + N. XVI P. 1 Y 6	Norme antielusive specifiche (NAE)	Clausula Antielusiva Generale” (NAG) – P. 2-5	Parametri di fondo e forma per (NAG)
<u>RTF – 6686-04:</u> - L'IPOTESI DI FRODE DI LEGGE NON È COMPRESA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA N. VIII - SUNAT HA APPLICATO AL N. VIII A CASI DI SIMULAZIONE - SUNAT PUÒ VERIFICARE FATTI IMPONIBILI OCCULTI IN FORME APPARENTI, MA NON VERIFICARE L'INTENZIONE O LA FINALITÀ AL MOMENTO DI ADOTTARE UNA FORMA GIURIDICA. - PROVA DI INESISTENZA – SUNAT	RIORGANIZZAZIONE CON RIVALUTAZIONE SENZA EFFETTI FISCALI 104.2 e 105 e 106: PRESUNZIONE DI REDDITO: - Riduzione di capitale - dividendi - Vendita di azioni - Compensazione Perdite RIORGANIZZAZIONE SENZA RIVALUTAZIONE 104.3 e 105-A: PRESUNZIONE DI REDDITO: - trasferimento o ammortamento di azioni.	Incorporata nel 2012 Sospesa 2014 a 2019 DLeg 1422 (SETT 18) ELUSIONE? Sì FRODE DI LEGGE: P. 2 e 3 - Atto artificioso o improprio; e, - Unico scopo di risparmio o vantaggio fiscale SIMULAZIONE? No. P. 1 e 6 + N. VIII. RTF 6686 – è necessario neutralizzare il divieto di analogia per applicare la frode di legge. Motivazioni: nella correzione delle frodi di legge non è necessario ricorrere all'analogia	QUANDO SI PUO' APPLICARE NAG – P. 2 – 5 N. XVI: Lista enunciativa: - Benefici e rischi - Operazioni Straordinarie - Figure non imprenditoriali Riorganizzazioni o ristrutturazioni senza sostanza - Paradisi fiscali. - Costo zero - Figure non usuali per differire 7.3: P. 2 y 5 N. XVI: Forma e sostanza Tempo: celebrazione/esecuzione. Risultato ottenuto Ragionevolezza della modifica della posizione giuridica o finanziaria. 8: Non intenzione o motivazione? QUINTA DCF: Elenco di riferimento

ATTUALITÀ - GIURISPRUDENZA SULL'APPLICAZIONE SUPPLETTIVA DEL DIRITTO CIVILE - TEORIA DELLA CAUSA

➤ **Risoluzione del Tribunale Fiscale N° 8088-2-2009**

“Tale articolo 1414 del codice civile stabilisce che dall'impegno a contrarre le parti sono obbligate a stipulare un contratto definitivo nel futuro, e che l'articolo 1529 del suddetto codice stabilisce che con la compravendita il venditore è obbligato a trasferire la proprietà di un bene all'acquirente e l'acquirente a pagare il suo prezzo in denaro. (...) Tale articolo 168 del codice civile stabilisce che l'atto giuridico deve essere interpretato in conformità a quanto in esso espresso e secondo il principio di buona fede, quindi indipendentemente dal nome dato dalle parti, è di interesse il contenuto dell'atto e la reale volontà che hanno avuto in quel momento.

(...)

Che sebbene il contratto presentato dall'appellante abbia la denominazione di "Contratto di promessa di vendita di veicolo usato", dalla revisione del suo contenuto si conclude che non è tale, perché nella seconda clausola si stabilisce che l'appellante ha pagato al momento della conclusione del contratto (...) Che quanto sopra dimostra che lo scopo economico concordato dalle parti non era quello di stipulare il contratto di promessa di vendita, ma piuttosto una vendita”

ATTUALITA'- GIURISPRUDENZA SULL'APPLICAZIONE SUPPLETTIVA DEL DIRITTO CIVILE - TEORIA DELLA CAUSA

➤ **Risoluzione del Tribunale Fiscale N° 327-2-2000**

“L’articolo 1529° del Codice Civile, dispone che per la compravendita il venditore si obbliga a trasferire la proprietà del bene al compratore e questo a pagare il suo prezzo in denaro. (...) Dall’altro lato, l’articolo 1585° del citato Codice è applicabile ai contratti di locazione in cui si conviene che, al termine degli stessi, la proprietà del bene sia acquisita dal locatario a seguito del pagamento del contributo conduttivo concordato.

(...)

Tenuto conto della predetta documentazione, si nota che i contratti stipulati differiscono da quanto dimostra la realtà economica delle operazioni effettuate dalla ricorrente, poiché l'opzione di acquisto pattuita nel contratto di locazione non era una possibilità (...) ma anzi, in quanto nella stessa data di sottoscrizione del contratto il cliente "ha esercitato tale opzione"; allo stesso modo, dal valore totale della macchina sono stati attualizzati i futuri pagamenti per leasing (...), dimostrando così che l'operazione effettuata non corrisponde a quella di un affitto con opzione di acquisto ma si qualifica piuttosto come vendita a credito, corrisponde a confermare l'appello.”

ATTUALITA'- GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI APPLICAZIONE SUPPLETIVA DEL DIRITTO CIVILE

➤ **Risoluzione del Tribunale Fiscale N° 1200-6-1997 – PAGAMENTO INDEBITO**

“(...) I pagamenti effettuati a seguito di errori di fatto o di diritto diventano pagamenti indebiti, come indicato nell'articolo 1267 del codice civile, applicabile in caso di debiti di natura fiscale in quanto non esiste una norma specifica di natura fiscale che definisca cosa si debba intendere come pagamento indebito.”

LEGISLAZIONE INTERNA VS DIRITTO CIVILE - CONCETTI PROPRI

Legge sull'imposta sul reddito (IR)

- Concetto di persona giuridica (art. 14° LIR)
- Concetto di soggetto domiciliato nel Paese (art. 7° LIR)
- Abitazione (art. 1-A° RLIR)
- Definizione di cessione (art. 5° LIR)
- Contratto di locazione di servizi come rapporto di lavoro dipendente a determinate condizioni (art. 34° inc. e) LIR)

LEGISLAZIONE INTERNA VS DIRITTO CIVILE - CONCETTI PROPRI

Leggi generale sull'imposta di valore aggiunto (IVA)

- Definizione di vendita (art. 3° inc. a) LIGV)
- Qualificazione di beni mobili e immobili (art. 3° inc. b) LIGV)
- Prima vendita di immobile da parte del costruttore (art. 1° LIGV e art. 2° numero 1 inc. d) RLIGV)
- “Importazione” di beni immateriali (art. 3° inc. g) LIGV)
- “Esportazione” di servizi (art. 33° LIGV)



CECILIA DELGADO RATTO

GRAZIE